

Gli ex dipendenti Accuni e Alberghina, in conseguenza della promozione conseguita sotto la data del 1° gennaio 1950, ottennero il riconoscimento degli scatti di stipendio di cui al menzionato art. 13; a seguito poi della stipulazione dell'accordo stipendiale 27 novembre 1950 (avente effetto dal 1° gennaio 1950) i detti ex dipendenti furono riportati al nuovo stipendio base di tabella il cui importo risultava superiore a quello attribuito al grado precedente. Contro il provvedimento dell'Amministrazione pertanto la revoca degli scatti già riconosciuti in applicazione dell'art. 13 del C.C.P. 1941 è stata instaurata la controversia giudiziaria.

In sede di giudizio, gli attori hanno fondato le loro pretese su un doppio ordine di ragioni e cioè sulle aver acquisito, anteriormente alla stipulazione dell'accordo 27 novembre 1950, il diritto alla conservazione degli scatti riconosciuti in applicazione della norma in vigore all'atto della promozione e, inoltre, sulle disposizioni del contratto collettivo nazionale 6 aprile 1951 (concernente le imprese di assicurazione e pertanto in allegato l'accordo 27 novembre 1950).